



COMUNE DI LIVORNO

Ordinanza del Sindaco n. 134 del 11/04/2025

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE DELL'AREA DENOMINATA RIO FELCIAIO CODICE IT009049009009 PER MOTIVI IGIENICO SANITARI – STAGIONE BALNEARE 2025

IL SINDACO

Visto l'art. 5 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 che prevede, fra le competenze comunali, la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;

Dato atto che con i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n. 2955 /2021 n. 3160/2022, e n. 5281/2023 e n.6667/2024, è stato istituito il divieto temporaneo di balneazione in attesa della realizzazione delle misure di risanamento delle rete fognaria e di mitigazione del rischio idraulico previste;

Tenuto conto che ad oggi i lavori di cui sopra non risultano terminati e permangono quindi per l'acqua di balneazione Rio Felciaio le medesime criticità degli anni passati;

Dato atto altresì che per il principio di precauzione e in coerenza con quanto previsto all'art. 2 comma 7 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 6157 del 26 marzo 2025 avente per oggetto "*D.lgs. n. 116/2008 e D.M. 30 marzo 2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2025*" ha ritenuto di mantenere il divieto temporaneo di balneazione anche per la stagione balneare 2025 in attesa della conclusione delle misure di risanamento programmate;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana, n. 6157 del 26 marzo 2025 avente per oggetto "*D.lgs. n. 116/2008 e D.M. 30/3/2010. Classe di appartenenza delle acque di balneazione per la stagione 2025*" ed in particolare gli allegati 2 e 3 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Rilevato che per "stagione balneare" si intende il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;

Visto il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 "*Attuazione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/Cee*";

Visto il Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010 "*Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo*

30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 19/04/2018 “*modifica del Decreto del 30/03/2010 recante - Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione*;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.5 D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 - “*Competenze Comunali*”;

In conformità a quanto indicato nel Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6157 del 26 marzo 2025 sopra richiamato;

ORDINA

Per le ragioni espresse in narrativa, la delimitazione della zona sotto indicata, la cui mappa è allegata come parte integrante e pubblicabile del presente atto, nella quale viene vietata permanentemente la balneazione per l'anno 2025:

Denominazione zona	Coordinate estremi (WGS 84)
Rio Felciaio	E 10.313840 - N 43.518197 E 10.315273 - N 43.517311

La presente ordinanza è comunicata in loco attraverso l'apposizione di specifico cartello ed è trasmessa al Settore Polizia Locale per gli opportuni controlli di competenza.

La presente ordinanza viene trasmessa ai seguenti enti ed uffici:

Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Prefettura di Livorno, Capitaneria di Porto di Livorno, Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare, Azienda USL Toscana Nord-Ovest, ARPAT Dipartimento di Livorno, AIT – Autorità Idrica Toscana, ASA – Azienda Servizi Ambientali S.p.a., Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, all'Ufficio Stampa e URP, all'Ufficio Turismo, al Settore Protezione Civile;

Si dà incarico all'Ufficio Stampa e URP di fornire adeguata informazione alla cittadinanza;

Le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge.

In attuazione dell'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012), la presente Determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Visto del Segretario Generale: D'AVINO MICHELE

Livorno lì, 11/04/2025

IL Sindaco

LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 377aea56f6be1d050dbc5b572c15857a839211e612b77c31b731ad68a746b4b8

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.134/2025

Data: 11/04/2025

Oggetto: DIVIETO DI BALNEAZIONE DELL'AREA DENOMINATA RIO FELCIAIO CODICE IT009049009009
PER MOTIVI IGIENICO SANITARI – STAGIONE BALNEARE 2025



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=94f4ebcb366d680f_p7m&auth=1

ID: 94f4ebcb366d680f